



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile - Sezione Fallimenti

Foggia, 24 marzo 2020

Agli Ordini Professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia
- Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia
 - Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
 - Consiglio dell'Ordine degli Architetti
 - Consiglio dell'Ordine dei Geometri
 - Consiglio dell'Ordine degli Agronomi

Ai Curatori

All'Istituto Vendite Giudiziarie

Ai Gestori delle Vendite Telematiche:

- Edicom Finance
- Astegjudiaziaarieinlinea.it
- Asta legale
- Zucchetti
- It Auction
- Gobid

Il Presidente di Sezione ed i Giudici delegati

visto il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, avente ad oggetto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-, il cui art. 83 dispone, ai commi 1 e 2, con le eccezioni del comma 3, quanto segue:

1. *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.*

2. *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto;*

DISPONGONO

➤ UDIENZE PREFALLIMENTARI

* Rinvio delle udienze a data successiva al 15/04/2020

* Eccezioni:

parte della materia prefallimentare può rientrare nell'eccezione prevista dall'articolo 2 lett. g) numero 1: procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Il riferimento è ai ricorsi per dichiarazione di fallimento ove sta spirando il periodo annuale di cancellazione della società dal registro delle imprese (cui consegue l'impossibilità di dichiarare fallimento), o ai ricorsi nei confronti di debitori che hanno compiuto atti di disposizione patrimoniali passibili di revocatoria fallimentare e/o ordinaria per i quali potrebbe andare perento il termine per l'utile esercizio dell'azione.

In tali ipotesi: la situazione di urgenza relativa alla cancellazione della società dal registro delle imprese potrà essere rilevata d'ufficio come pure essere segnalata dalla parte; mentre l'urgenza della trattazione legata al decorso del termine per l'esercizio delle azioni revocatorie andrà segnalata dal ricorrente (ovviamente in via telematica). Il Giudice designato alla trattazione del ricorso per dichiarazione di fallimento è delegato alla valutazione della sussistenza dell'urgenza,

ed emetterà il decreto che disporrà in merito alla trattazione o meno del ricorso fissando l'udienza (confermando la data originaria o indicando altra data di udienza).

➤ **UDIENZE nelle procedure di FALLIMENTO**

Rinvio delle udienze (verifiche di stato passivo, rendiconti curatori, etc.) a data successiva al 15/04/2020 (art. 2 comma 2 lett. g).

➤ **UDIENZE nei procedimenti di CONCORDATO**

Per le udienze da tenersi ai sensi degli articoli 162, 173, 174, 179, 180:

* rinvio ad udienza successiva al 15/04/2020;

* trattazione solo dei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. L'urgenza andrà segnalata dalle parti, e vagliata dal presidente o dal giudice all'uopo delegato.

➤ **UDIENZE nei procedimenti di SOVRAINDEBITAMENTO**

* rinvio ad udienza successiva al 15/04/2020;

* trattazione solo dei procedimenti in cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. L'urgenza andrà segnalata dalle parti, e vagliata dal presidente di sezione o dal giudice all'uopo delegato.

➤ **ASTE FALLIMENTARI**

Come ritenuto da molti la contingente situazione di allarme e preoccupazione ben può alterare il mercato per l'incertezza generale, per l'accentuata difficoltà di accedere al credito, e per altri aspetti ancora. Inoltre non può essere trascurata la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile con il giudice delegato nella redazione delle perizie, visione degli immobili in vendita, nelle sale aste, nella celebrazione delle vendite, nella ricezione delle buste ed apertura delle stesse etc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate, etc.) pertanto si dispone:

Nuove aste: sono sospese sino al 30/06/2020.

Aste già autorizzate:

- * sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30 giugno 2020 compreso; il professionista delegato inserirà l'avviso della revoca sul portale delle vendite pubbliche e sui siti indicati per la pubblicità nel bando di vendita (con esclusione dunque della pubblicità su quotidiani o periodici per ragioni di tempestività);
- * il professionista delegato non accetterà ulteriori offerte relative alle gare revocate;
- * i professionisti delegati -a seguito della revoca delle vendite comunicata sui siti e sul PVP- procederanno ad aprire le buste eventualmente già depositate (verbalizzando sinteticamente tale operazione) e contatteranno singolarmente gli offerenti, al fine di concordare le modalità di restituzione delle cauzioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; l'attività di restituzione dovrà comunque avvenire dopo il 16 aprile 2020 e nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di legge e dettate dall'Autorità;
- * i gestori incaricati delle vendite telematiche in relazione alle vendite di cui agli esperimenti di vendita revocati con la presente circolare non dovranno consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- * sono sospesi i termini per il versamento del saldo del prezzo delle vendite dei beni aggiudicati; tali termini, salvo diversa disposizione, riprenderanno a decorrere dal 16/4/2020.

➤ **ATTIVITÀ CONNESSE ALLE VENDITE**

- sono sospesi sino al 30/6/2020:

- * gli accessi agli immobili oggetto dell'attività liquidatoria, incluse le visite dei potenziali offerenti, da parte dei Curatori e dei Liquidatori, i quali continueranno a svolgere le attività compatibili con l'attuazione da remoto o *on-line* (quali, ad esempio: l'incasso dei canoni, i pagamenti, i versamenti su conti correnti e simili); la sospensione degli accessi non opera in caso di pericolo di danni a persone o a cose riguardanti gli immobili o derivanti dagli stessi, di cui il professionista abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ecc.); in tali casi, l'ausiliario informerà prontamente il G.D. mediante invio di istanza telematica debitamente contrassegnata dall'urgenza, al fine di determinare le modalità attuative;
- * l'attuazione forzata degli ordini di liberazione (sia *ante*, sia *post* aggiudicazione), salvo che ricorrano i casi eccezionali.

- non sono sospese:

* le attività di predisposizione delle bozze dei decreti di trasferimento (ed eventuali correzioni e/o integrazioni), che potranno comunque essere depositate in via telematica, nonché le ulteriori attività che non impongano l'accesso in cancelleria;

* ogni attività degli ausiliari del giudice che non comporti necessità di contatto diretto con altre persone, attività che potrà e dovrà essere regolarmente svolta (studio di atti del fascicolo telematico, deposito relazioni ed istanze, acquisizione telematica di atti di pubblici uffici, etc.).

➤ **MANDATI DI PAGAMENTO**

Tutti i mandati dovranno essere presentati solo in via telematica e verranno autorizzati dal giudice delegato esclusivamente con provvedimento telematico.

➤ **ACCESSO ALLE CANCELLERIE**

Ogni attività comportante l'accesso alle cancellerie, anche in ragione delle modalità di lavoro agile dettate per il personale amministrativo, è limitato ai soli casi di necessità di compimento di atti urgenti e rientranti tra i servizi essenziali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Presidente vicario del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo, e comunque con esclusione di accessi per il compimento di atti per i quali è prevista la sospensione dei termini, per la presentazione di istanze che possono essere depositate telematicamente, di ritiro di atti che possono essere estratti dal fascicolo telematico.

Manda alla Cancelleria affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Foggia, nonché per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine degli Architetti, all'Ordine dei Geometri ed all'Ordine degli Agronomi, all'Istituto Vendite Giudiziarie, ai Gestori delle Vendite Telematiche meglio indicati in intestazione.

Foggia, 24/3/2020

Dott.ssa Rosella Anna Modarelli

Dott.ssa Caterina Lazzara

Dott. Francesco Murgo